



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 300,00	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 300,00	per spese legali
	€	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza emessa dai Giudici di Pace di Pisa che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2014, a fronte di 155713 sanzioni emesse sono stati presentati 129 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,08%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 26 ovvero il 20,15% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19 novembre 2015

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 986/2015 del 15/09/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI s.p.a.

Codice fiscale: p.iva 00596300046

Residenza/sede legale: via vecchia di Cuneo n. 136 Mondovì (CN)

Importo complessivo del debito: € 300,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 300,00	per spese legali
€ _____	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: pm.contenzioso.gdp@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 986/15 DEL 15/09/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

In quanto il GdP ha annullato il verbale n. 2559/14, riguardante il sequestro amministrativo di un'autolettura coinvolta in un incidente stradale con decesso di un pedone. Il sequestro fu effettuato sulla base di un parere della Prefettura di e di una disposizione della stessa, che si allega in copia, si ritiene che il verbale è stato legittimamente elevato.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 9/11/15

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



13 NOV 2015



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n° 986/15

In nome del Popolo Italiano

del 15/9/2015

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

n° 141/2015 R.G.

Dott. Raffaele Basile

Rep. n° 1

ha pronunciato la seguente

Cron. n° 5392/15

Dep. 26/10/2015

SENTENZA

Ogg. : Opposizione a

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 141/2015

sanzione amministrativa

PROMOSSA DA

PUBBL 27/10/2015

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI spa

elett.te dom. ta in Pisa alla via Crispi 38, presso lo studio dell'avv.

Francesco Marengi, da cui è rappresentata e difesa come in atti

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE

~~UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA~~

in persona del Prefetto in carica.

Elettivamente dom.ta in Pisa alla via Battisti 71, presso la Direzione della

Polizia municipale

parte convenuta

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Avverso : Verbale di Sequestro Amministrativo relativo al verbale di

contestazione n. 2559/2014 della Polizia municipale di Pisa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

• Va preso atto che nelle more della trattazione del presente giudizio è stato disposto il dissequestro con relativa restituzione dell'auto attinente all'atto impugnato in questa sede.

• L'auto oggetto del sequestro è stata oggetto di provvedimento illegittimo, in quanto di titolarità di una società di leasing (la ricorrente) che l'aveva contrattualmente posta nella disponibilità del contravventore. La ricorrente è da considerarsi estranea, ex art. 186 bis Cds, al prospettato reato e pertanto un suo bene non può essere oggetto di una sanzione accessoria quale è la confisca. (Cass. n. 14484/2012).

• Il verbale opposto va pertanto annullato.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 141/2015 promossa da GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI spa. ei confronti di : COMUNE DI PISA

stabilisce quanto segue :

- Accoglie il ricorso.
- Annulla il provvedimento impugnato ed ogni altro atto pregiudizievole alla ricorrente ad esso consequenziale.
- Compensa i diritti di avvocato del presente giudizio.
- Pone a carico del Comune di Pisa le spese di giudizio, determinate in Euro 300 non imponibili.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 15 settembre 2015

Il GdP dr. Raffaele Basile

SECONDEGNATA IL 30/10/2015



GIUDICE DI PACE DI PISA

COPIA

RICORSO IN OPPOSIZIONE
AVVERSO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DI PISA
Art. 224 ter C.d.s.

La società GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA corrente in Mondovì (CN) –
Via Vecchia di Cuneo, 136, Partita IVA: 00596300046, in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. Biffo Gianpaolo, domiciliato per la carica presso la
sede della società, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Crispi, 38, presso lo Studio
dell'Avv. Francesco Marengi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
presente ricorso, ed avente n. di fax 050/43332 e Pec: avvfrancescomarengi@pec.it

PREMESSO

che la GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA, come sopra generalizzata, è
proprietaria dell'auto Peugeot 208 1.6 HDI 16V allure 3P targata EM841BZ come
risulta dal certificato di proprietà che in copia si allega (doc. n.1);

che tale auto è stata concessa in leasing, con contratto di locazione finanziaria n.
3001153100 del 18.09.2012;

che alla società ricorrente veniva notificato dalla Polizia Municipale di Pisa in data
19.12.2014 verbale di sequestro amministrativo a fini di confisca ai sensi dell'art. 224
ter Cds (doc. n.2), con riferimento al verbale n. 2559 del 8.12.2014 per violazione
dell'art. 186 Cds;

che tale sequestro amministrativo è tuttavia illegittimo in quanto, ai sensi dell'art.
186, c. 2°, lett. C), Cds, risulta adottato in lesione del diritto di proprietà vantato dalla
ricorrente sul veicolo. In particolare il suddetto articolo stabilisce che è sempre
disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, "salvo che il



Comune di Pisa
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Sinistri Stradali
Via Cesare Battisti n° 53

Tel. 050 - 910836
Fax: 050 - 910802
e-mail: pm.sinistri@comune.pisa.it
orario di apertura:
martedì 7.30 - 12.30

PROT. N. 797-I.S. /2014

Pisa li 11 dicembre 2014

OGGETTO: Richiesta parere per l'eventuale applicazione del sequestro amm.vo finalizzato alla confisca dell'auto "Peugeot 208" targata EM841BZ coinvolta nell'incidente stradale con esito mortale avvenuto in Pisa, via Contessa Matilde altezza via Leonardo da Vinci, il giorno 07 dicembre 2014, ore 00.40 circa.

P I S A

ALLA PREFETTURA DI

E-Mail: annunziatademajo@interno.it

=====

In data ora e luogo meglio specificato in epigrafe, si è verificato un incidente stradale con esito mortale provocato dal conducente dell'auto "Peugeot 208" targata EM841BZ, certo SERVADIO Stefano, che mentre procedeva sulla via Contessa Matilde con direttrice viale delle Cascine - via del Brennero, andava ad investire un pedone che stava attraversando la carreggiata della citata via Contessa Matilde usufruendo dell'apposito passaggio pedonale tracciato di fronte alla via Leonardo da Vinci.

Sottoposto ad accertamento etilometrico, il SERVADIO Stefano risultava positivo ai test previsti dalla legge con un tasso alcolemico superiore ai 1,5 g/l riscontrato in entrambe le prove effettuate. L'autovettura che guidava risultava essere di proprietà della società Ge Capital Servizi Finanziari Spa e il SERVADIO Stefano risultava essere, come da specifica indicazione riportata nel relativo libretto di circolazione, la persona che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario.

Considerato che l'articolo 186 comma 2 lett. c) del Codice della strada prevede la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato, si richiede a Codesta Spett. Prefettura, se nel caso in specie, si debba procedere o meno al sequestro amministrativo ed al fermo amministrativo provvisorio di 30 giorni ex articolo 224 - ter C.d.S. dell'auto condotta dal SERVADIO Stefano.

Tale richiesta viene formulata in quanto, nel tempo vi sono state varie e discordanti decisioni giurisprudenziali sul tema.

Infatti, sul concetto di appartenenza, la Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 1° giugno 2010, n° 20610, ha precisato che il concetto di "appartenenza" deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso, sia della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.

Anche per i veicoli in locazione finanziaria, non si è esclusa l'applicazione del sequestro, ancorché il veicolo fosse guidato dal locatario. La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 11 febbraio 2010, n° 10688, ha ritenuto che *"tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non v'è dubbio che un bene detenuto in forza a tale contratto appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, appartenenza non significa astrattamente proprietà di una res, ma sostanzialmente diritto di godere e disporre sulla base di titolo che esclude i terzi."*

Invece nella sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione - sezione penale - del 17 aprile 2012, n° 14484 è stabilito che non è confiscabile l'auto condotta in stato d'ebbrezza dall'autore del reato e utilizzatore del veicolo con contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato stesso.

Rimanendo in attesa di un vostro cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

[Firma illeggibile]
UFFICIO SINISTRI STRADALI



File Modifica Visualizza Strumenti Messaggio ?

Rispondi Rispondi a... Inoltra Stampa Elimina Precedente Successivo Rubrica

Da: Annunziata De Majo
Data: martedì 16 dicembre 2014 15:01
A: 'Ufficio Sinistri'
Oggetto: R: Richiesta Parere

Nel caso di cui trattasi il seq. deve essere sempre operato trattandosi di un reato; all'obbligato in solido verrà notificato sia il seq. che l'intimazione a prendere in custodia il mezzo. La soc. locataria, estranea alla violazione, chiederà il dissequestro ma se non lo prende in custodia nei gg. 10 dalla notifica il veicolo passa comunque in proprietà al custode acquirente.

Il seq. pertanto deve essere inserito nel sives, grazie de majo

Dal: Ufficio Sinistri [mailto:pm.sinistri@comune.pisa.it]
Inviato: martedì 16 dicembre 2014 9:09
A: annunziata.demajo@interno.it
Oggetto: Richiesta Parere

Comune della Polizia Municipale di Pisa -
Ufficio Sinistri Strada
Via C. Estensi, 53 PISA
Tel: 050/910335
Fax: 050/910352
e-mail: pm.sinistri@comune.pisa.it

==> In allegato alla presente, trasmetto la nota con la quale si richiede un Vs autorevole parere in merito all'applicabilità del sequestro amministrativo dei veicoli in caso di guida in stato d'ebbrezza ex articolo 186 comma 2 lett c).

Saluti
Isp. Maurizio Salvadori



R: Richiesta Parere



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Prot.n.114/15 Seq Area III

VISTO il ricorso presentato in data 2.2.2015 dalla GE CAPITAL FINANZIARI SPÀ, con sede a Mondovì (CN) Via Vecchia di Cuneo n.136, avverso il sequestro amministrativo del veicolo Peugeot 208 targato EM841BZ eseguito in data 19.1.2015, dal Comando Polizia Municipale di Pisa in relazione alla violazione dell'art. 186 c.2 del codice della strada;

RILEVATO che il suindicato verbale è stato notificato all'interessato nelle forme di legge;
RITENUTO di dover respingere il ricorso, in quanto il sequestro amministrativo è disposto in presenza di ipotesi di reato;

CONSIDERATO che la decisione definitiva sulla veridicità dell'accertamento è di competenza del giudice penale;

VISTO il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;

VISTA la legge 24.11.1981,n.689;

VISTO che, ai sensi dell'art. 224 ter c.5 del C.d.S., il ricorso avverso il sequestro amministrativo derivante da ipotesi di reato va proposto al Giudice di Pace;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, l'irricivibilità del presente ricorso.

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente protempore dell'area III di questa Prefettura, giusta il combinato disposto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.139/2000 e al decreto del Ministro dell'Interno 04/08/2005.

Pisa, 17 febbraio 2015

dM/

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Aggiunto
(Lombardi)

All'avv. Francesco Marenghi
Via Crispi, 38 PISA

Al Comando Polizia Municipale di PISA



Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Pisa

Prot. n. 10022 del 20/01/2012

VISTO il ricorso presentato in data 23.1.2012 dalla GE CAPITAL FINANZIARI SPA, con sede a
Mantova (MN) Via Vercelli n. 136, avverso il sequestro amministrativo del veicolo
targa 305 targato EM241BZ eseguito in data 19.1.2012 dal Comando Polizia Municipale di
Pisa in esecuzione della sentenza dell'art. 186 c. 2 del codice della strada;

PRELATO che il suddetto veicolo è stato notificato all'intestatario nella forma di legge;
RITENUTO di dover respingere il ricorso, in quanto il sequestro amministrativo è disposto in
presenza di ipotesi di reato;

CONSIDERATO che la decisione definitiva sulla veridicità dell'accertamento è di competenza
del giudice penale;

VISTO il D.L. n. 30 aprile 1992, n. 383 e successive modificazioni;
VISTA la legge 34.11.1981 n. 659;

VISTO che, ai sensi dell'art. 234 ter c. 2 del C.d.S., il ricorso avverso il sequestro amministrativo
deve essere depositato in tutto o in parte al Giudice di Pace;

DISPONE

per i ricorsi indicati in premessa, l'irricevibilità del presente ricorso.

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente protomagistrato dell'area IR-GR della
Prefettura, statale il contenuto disposto dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
n. 139/2000 e al decreto del Ministro dell'Interno 04/08/2002.

p. il PRESIDENTE
Il Viceprotomagistrato Aggiunto
(F. Geronzi)

Pisa, 17 febbraio 2012

dm

All'Avv. Francesco Mancini
Via Crispi, 38 Pisa

Al Comando Polizia Municipale di Pisa